II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2005

che determina, in conformità dell'articolo 104, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea, se la Repubblica ellenica abbia dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato

(2005/334/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi [1], di cui all'articolo 104 del trattato, al fine di favorire la tempestiva correzione dei disavanzi eccessivi delle amministrazioni pubbliche.

(3) La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita [2], del 17 giugno 1997, invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.

(4) Con la decisione 2004/917/CE [3], il Consiglio ha stabilito, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, l'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia.

(5) In conformità dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio ha adottato una raccomandazione che impone al governo greco la scadenza del 5 novembre 2004 per adottare misure atte a porre fine all'esistenza di un disavanzo eccessivo entro il 2005. In tale raccomandazione, il Consiglio raccomanda che la Repubblica ellenica ponga fine quanto prima, ed al più tardi entro il 2005, alla presente situazione di disavanzo eccessivo e che adotti misure correttive di natura prevalentemente strutturale, pari almeno ad un totale cumulato dell'1 % del PIL nel periodo 2004-2005, preferibilmente distribuito equamente nei due anni. Il Consiglio raccomanda inoltre che la Repubblica ellenica assicuri che il rapporto tra debito lordo delle amministrazioni pubbliche e PIL si riduca sufficientemente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo soddisfacente, riservando al contempo un'attenzione particolare ai fattori diversi dall'indebitamento netto che contribuiscono alla variazione dei livelli del debito. Infine, il Consiglio raccomanda alla Repubblica ellenica che vengano corrette con urgenza le gravi carenze riscontrate nelle statistiche di bilancio, migliorando la raccolta ed il trattamento dei dati relativi alle finanze delle amministrazioni pubbliche.

[1] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
[2] GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.
[3] GU L 389 del 30.12.2004, pag. 25.

(6) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 dispone che il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato, decide sulla base di provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

(7) Una valutazione delle decisioni annunciate pubblicamente, adottate dalla Repubblica ellenica tra il momento in cui il Consiglio ha emesso la raccomandazione, a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato, ed il termine fissato in detta raccomandazione conduce alle seguenti conclusioni:

— malgrado le misure di restrizione annunciate per il 2004, l'orientamento della politica di bilancio è stato chiaramente espansionistico, in contrasto con quanto richiesto dal Consiglio. Ciò è dovuto, in parte, a revisioni di ordine statistico effettuate in collaborazione con l'Eurostat per applicare correttamente il sistema statistico SEC 95 e ad uno sforamento delle spese connesso con l'organizzazione delle Olimpiadi, nonché con lo sforamento in altre voci delle spese e con un minor gettito di talune entrate, elementi che non erano stati correttamente stimati nel bilancio 2004,

— le misure di bilancio annunciate per il 2005, sebbene compensino ampiamente lo scostamento registrato nel 2004, potrebbero non garantire la riduzione del disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto della soglia del 3 % del PIL nel 2005,

— non solo la riduzione del rapporto tra debito lordo delle amministrazioni pubbliche e PIL non procede ad un ritmo soddisfacente, ma l'aggiustamento stock-flow previsto nel 2004 dimostra anche che il governo greco non ha dato seguito a nessuna azione efficace in materia di operazioni fuori bilancio, contribuendo in tal modo ad aumentare ulteriormente il debito,

— la Repubblica ellenica ha migliorato la raccolta ed il trattamento dei dati di bilancio, con particolare riferimento alla spesa per attrezzature militari, alla spesa per interessi ed ai conti della sicurezza sociale. Ulteriori iniziative, intraprese in stretta cooperazione con l'Eurostat, garantiranno la trasmissione sollecita e corretta dei dati relativi alle finanze delle pubbliche amministrazioni richiesti dal vigente quadro normativo.

(8) L'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, dispone che, qualora il Consiglio determini che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, formulate a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato, può rendere pubbliche dette raccomandazioni. Tuttavia, in conformità con la risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita, la Repubblica ellenica ha già reso pubblica tale raccomandazione nel luglio del 2004,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ellenica non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione formulata dal Consiglio il 5 luglio 2004 entro il periodo indicato nella medesima.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER